



EMBLEMA Parco del Delta del Po - Emilia Romagna

Regolamento d'uso applicativo

PARAGRAFO I CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento è finalizzato a rendere possibile l'utilizzo dell'EMBLEMA del Parco ed è destinato a tutte le aziende dei settori agricolo, acquacolturale e salifero, incluse all'interno dei perimetri dei piani territoriali delle 6 stazioni del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna (in seguito indicato, per semplicità espositiva, Parco) e dove sia stato approvato, dalla Regione Emilia – Romagna, il Piano di Stazione.
2. Ai sensi del presente regolamento viene definita azienda: a) il produttore singolo o associato di prodotti agro-alimentari; b) il trasformatore di prodotti agro-alimentari; c) produttore e trasformatore di sale marino.
3. Il presente regolamento si applica esclusivamente ai prodotti agricoli freschi, conservati e trasformati, ai prodotti dell'acquacoltura freschi, trasformati e conservati, al sale di Cervia prodotto grezzo e trasformato (di cui agli elenchi nei disciplinari aziendali) con esclusione specifica di prodotti diversi.

ARTICOLO 2

1. Il Parco, con la concessione in uso dell'EMBLEMA, garantisce il controllo sull'uso del suolo e delle acque, e l'impiego di tecniche di coltivazione delle colture, allevamento degli animali (agricole, acquacolturali e salifere) integrate o biologiche al fine di assicurare la tutela paesaggistica e ambientale dell'area di provenienza del singolo prodotto.

ARTICOLO 3

1. Le aziende, per poter utilizzare sui propri prodotti l'EMBLEMA, devono essere iscritte nell'apposito "Quaderno delle Aziende autorizzate all'uso dell'EMBLEMA", indicato in seguito per semplicità Quaderno, istituito dal Parco e rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dai disciplinari aziendali e di produzione. Le aziende che intendano annullare la loro iscrizione al Quaderno potranno farlo inviando richiesta scritta alla Commissione EMBLEMA (di cui all'ART. 5) entro e non oltre la data di inizio della successiva annata agraria (1° novembre).
2. Per quanto riguarda il Recesso dal quaderno, il titolare dell'impresa aderente può comunicare la volontà di recedere per qualsiasi motivo ed in ogni momento, salvo dover



rifondere quanto eventualmente ricevuto dal Parco, in termini di agevolazioni o contributi finanziari, nell'anno precedente la comunicazione.

3. Per quanto riguarda la Cancellazione dal quaderno, l'istruttoria di cancellazione sarà svolta direttamente dall'ufficio incaricato della gestione burocratica del "quaderno" e sarà dichiarata con atto del Direttore, da comunicarsi tempestivamente alla Commissione Emblema. La cancellazione potrà altresì essere disposta d'ufficio nei seguenti casi e fatte salve le particolari prescrizioni di cui al successivo paragrafo V.

A- per uso scorretto dell'Emblema o della condizione di appartenenza al "quaderno".

B- per inosservanza grave delle prescrizioni di cui al disciplinare sottoscritto;

C- per violazione di norme di carattere ambientale;

D- per il venire meno, per cause anche indipendenti alla volontà del titolare dell'impresa, di uno o più requisiti previsti per l'ammissione al "quaderno".

Nei soli casi di cui sub A) o B), l'amministrazione del Parco procederà alla richiesta di rifusione previsto dal precedente comma 2;

Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della Legge n° 291/1990 sul Procedimento Amministrativo.

ARTICOLO 4

1. Le aziende per poter accedere all'iscrizione al Quaderno e utilizzare l'EMBLEMA devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione presso la Camera di Commercio ad una delle seguenti sezioni:

- Agricoltura, Caccia e Selvicoltura (sezione A);
- Pesca, Piscicoltura e Servizi connessi (sezione B);
- Estrazione di minerali – produzione di sale marino (sezione CB).

b) nel caso di aziende di trasformazione, queste si dovranno impegnare a trasformare prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni ottenute all'interno del territorio del Parco che abbiano già il diritto all'uso dell'EMBLEMA.

Nel caso di aziende di estrazione e trasformazione del sale si dovranno impegnare a lavorare prodotti esclusivamente provenienti dalle saline del territorio del Parco.

2. Tutti i requisiti sopra specificati potranno essere autocertificati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Quaderno. La Commissione EMBLEMA (di cui all'ART. 5) si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione probatoria.

ARTICOLO 5

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita presso il Parco una "Commissione EMBLEMA" (nominata dal CDA del Parco stesso), così composta:

- 3 rappresentanti del Parco (di cui 1 con funzioni di Presidente e 1 con funzioni di segretario);
- 1 rappresentante dei produttori agricoli;



- 1 rappresentante dei trasformatori (o, in alternativa, un secondo rappresentante dei produttori agricoli);
- 1 rappresentante degli acquacoltori.

La Commissione:

- a) elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) valuta la documentazione fornita dall'azienda, cui può richiedere le dovute integrazioni e/o precisazioni;
- c) vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e dei disciplinari aziendali;
- d) Propone la concessione del diritto all'uso dell'EMBLEMA;
- e) prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei singoli disciplinari aziendali o di produzione.

Di norma, le sedute della Commissione non saranno pubbliche, ma potranno essere presenti, su invito e come semplici uditori, rappresentanti delle associazioni di categoria dei diversi settori interessati. Potranno essere convocati, inoltre, esperti e consulenti su tematiche specifiche.

PARAGRAFO II PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DELL'EMBLEMA

ARTICOLO 6

1. L'azienda presenta domanda di iscrizione al Quaderno degli aventi diritto all'utilizzo dell'EMBLEMA mediante la compilazione degli appositi moduli forniti dal Parco
2. Dopo la specifica verifica della Commissione EMBLEMA e la redazione di apposita relazione aziendale, come previsto dai disciplinari, l'azienda sottoscrive con il Parco una convenzione dalla quale risulta quanto segue:

da parte dell'azienda

- a) impegno a praticare l'agricoltura integrata e/o biologica, l'acquacoltura estensiva e la produzione e raccolta del sale su tutta la superficie o su una parte di essa consistente e ben definita;
- b) avvalersi dell'Emblema solo per le colture, i prodotti acquacolturali e i prodotti della salina inseriti in appositi elenchi.
- c) rispettare le norme di legge connesse alla produzione specifica, con particolare attenzione per quelle igienico sanitarie;
- d) accettare ed applicare quanto previsto dai disciplinari aziendali;
- e) versare al Parco i contributi finanziari secondo quanto disciplinato al successivo articolo 7;



da parte del Parco

- a) provvedere ad assistenza tecnica alle aziende (in maniera coordinata con gli Organismi preposti alla certificazione per le aziende agricole biologiche) e alla verifica dell'applicazione dei disciplinari di produzione;
- b) promuovere la visibilità dell'EMBLEMA;
- c) provvedere alla fornitura delle etichette secondo quanto definito al successivo articolo 9.

ARTICOLO 7

1. Annualmente, l'azienda è tenuta a corrispondere al Parco un contributo spese, stabilito dalla Commissione EMBLEMA per un importo complessivo, nel caso di produzione integrata, non superiore all'1% della produzione lorda vendibile presunta su cui sarà apposto l'EMBLEMA. Nel caso di produzione biologica, dell'acquacoltura e delle produzioni salifere, l'importo non sarà superiore allo 0,5%.

PARAGRAFO III UTILIZZO DELL'EMBLEMA

ARTICOLO 8

L'EMBLEMA è costituito dal logotipo circolare del Parco contornato dalla dicitura *Prodotti di Qualità Parco Delta del Po – Emilia Romagna*.

1. Qualora l'EMBLEMA dovesse subire riduzioni od ingrandimenti devono essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico.
2. L'utilizzo dell'EMBLEMA "Prodotti ..." attesta la conformità delle produzioni al presente regolamento.

ARTICOLO 9

1. I termini di apposizione dell'EMBLEMA sono regolamentati nell'ambito dei singoli disciplinari di produzione.
2. L'EMBLEMA è apposto al momento della commercializzazione del prodotto direttamente dall'imprenditore e, comunque, sotto la sua responsabilità.
3. L'EMBLEMA è fornito esclusivamente dal Parco o da ditte autorizzate dal Parco, sui supporti che saranno ritenuti più opportuni.



ARTICOLO 10

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo dell'EMBLEMA.
2. L'EMBLEMA del Parco può essere utilizzato accanto ad altri loghi/indicazioni diversi, purché la sua dimensione non sia inferiore al 50 % del logo/indicazione di maggiore dimensione e comunque il logotipo non può mai essere inferiore ad 1 cm di lato.

PARAGRAFO IV SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 11

A garanzia del corretto impiego dell'EMBLEMA, la Commissione Emblema identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o dei processi. I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

1. Se il Parco constata che un'azienda iscritta al quaderno delle Aziende autorizzate all'uso dell'EMBLEMA non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto disposto dal successivo PARAGRAFO V.
2. L'azione viene intrapresa solo al termine della valutazione da parte della Commissione Emblema, entro un termine fissato in funzione della gravità e dell'urgenza delle inadempienze.
3. Le segnalazioni delle inadempienze devono essere supportate da evidenze oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.
4. Il Parco si riserva di rendere pubbliche, nei modi ritenuti più opportuni, eventuali inadempienze e relative sanzioni.

ARTICOLO 13

1. Il Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati.
2. Il controllo, praticato secondo le specifiche di cui al successivo articolo 14, riguarda:
 - i processi produttivi e di trasformazione
 - l'ambiente e il paesaggio.
 - L'effettiva provenienza dalle aree del Parco dei prodotti freschi e da utilizzarsi come materia prima nei processi di trasformazione.

Il Parco si riserva la facoltà di richiedere l'effettuazione di analisi su specifiche produzioni e la consegna della relativa documentazione.



ARTICOLO 14

1. Il controllo di processo, che si fonda anche sui principi dell'autodisciplina, riguarda:
 - a) le diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione e trasporto dei prodotti (agricoli, agro-alimentari o ittici) secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione.
2. Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio riguarda:
 - a) il corretto utilizzo del suolo;
 - b) il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai singoli disciplinari di produzione.
3. Per ogni prodotto o categoria di prodotto, nell'ambito dei relativi disciplinari aziendali e di produzione sono eventualmente specificate le modalità e l'estensione dei controlli previsti come procedure applicabili.

ARTICOLO 15

1. Il Parco potrà avvalersi di collaborazioni o delegare a soggetti esterni l'effettuazione dei controlli.

PARAGRAFO V SANZIONI

ARTICOLO 16

Eventuali abusi nell'uso dell'EMBLEMA da parte di aziende non iscritte al Quaderno delle Aziende del Parco saranno perseguiti a norma di legge.

ARTICOLO 17

Nel caso in cui in fase di controllo, in una azienda cui sia stato concesso l'uso dell'EMBLEMA, vengano accertate irregolarità, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito. Tali sanzioni, comminate su proposta della Commissione EMBLEMA proporzionalmente alla gravità delle infrazioni, potranno essere:

- sospensione dal diritto d'uso dell'EMBLEMA
- decadimento dal diritto d'uso dell'EMBLEMA
- avvio di azioni legali.

ARTICOLO 18

Fatte salve le competenze della "Commissione per l'EMBLEMA", tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno inviate, per una prima decisione di merito, al Consiglio di Amministrazione del Parco, che potrà avvalersi di un collegio arbitrale per dirimere la controversia.